

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/675.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è così modificata:

1. il titolo è sostituito dal seguente:

«relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia»;

2. all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, i termini:

«dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia»

sono sostituiti dai termini:

«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»;

3. all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, il termine «Algeria» è sostituito da «Algeria e Tunisia»;

4. nel titolo dell'allegato I e nel titolo dell'allegato II, i termini:

«dall'Algeria direttamente e dall'Algeria via Marocco o Tunisia»

sono sostituiti dai termini:

«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE1612

